Provincia di Matera



Corpo di Polizia Provinciale

Regolamento ed Istituzione del Corpo

(Approvato con deliberazione di C.P. n° 67 dell'8 agosto 2003)



TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ISTITUZIONE DEL CORPO

ART. 1 *OGGETTO DEL REGOLAMENTO*

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia di competenza provinciale, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge regionale 8 marzo 1988 n. 8 in materia di Polizia locale.

E' Servizio di Polizia Provinciale il complesso di attività di vigilanza nelle materie attribuite, delegate, sub-delegate o comunque conferite alla Provincia dalle Leggi dello Stato o della Regione. Al Servizio sovrintende il Presidente della Provincia, che impartisce direttive generali la cui attuazione è demandata al responsabile del Corpo di Polizia Provinciale di cui al successivo art. 5.

ART. 2ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Il Servizio di Polizia Provinciale è svolto dal Corpo di Polizia Provinciale. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale prendono il nome di agenti di Polizia Provinciale.

ART. 3 ATTRIBUZIONI

Il Corpo di Polizia Provinciale:

svolge attività di vigilanza di cui all'art. 1 con compiti di prevenzione e repressione delle violazioni che comportano sanzioni amministrative e/o penali;

svolge attività di vigilanza sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi della Provincia;

svolge attività di vigilanza e controllo tecnico-amministrativo in materia di tutela ambientale, del suolo, delle acque e della fauna, nonché in materia urbanistica e di attività della caccia e della pesca;

assolve ai compiti di informazione, raccolta notizie, accertamenti e rilevazioni previste da leggi e regolamenti o al fine della formulazione di programmi e piani provinciali;

presta servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Ente;

svolge attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e collabora con la Protezione Civile, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, alle dipendenze operative delle competenti Autorità e nel rispetto di eventuali intese tra dette Autorità ed il Presidente della Provincia;

tutela il patrimonio dell'Ente.

Gli appartenenti al Corpo esplicano altresì:

funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, 2° comma, lettera b), del Codice di Procedura Penale e dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ("Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio), se conferite dal prefetto;

funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

funzioni di polizia stradale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nei limiti di cui al 3° comma dell'art. 12;

funzioni di polizia amministrativa locale ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Decreto L.gvo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle disposizioni che disciplinano le specifiche materie attribuite alla Polizia Provinciale;

funzioni amministrative-istruttorie per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata ai sensi del D. Lgs. n. 115/98.

Il Presidente della Provincia può avvalersi del personale del Corpo, con le modalità indicate dalle normative vigenti, per coordinare l'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie delle Associazioni agricole, zoofile, ecologiche, venatorie ed ambientaliste, ai sensi dell'art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

ART. 4 LIMITI TERRITORIALI

L'ambito territoriale ordinario dell'attività del Corpo di Polizia Provinciale è delimitato dai confini della provincia.

Sono ammesse fuori dal territorio provinciale:

le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli che si rendano necessarie durante il servizio in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio provinciale;

le missioni autorizzate per fini di collegamento o di rappresentanza o per altre particolari esigenze di servizio, purché autorizzate dal dirigente del settore su proposta del comandante e previa comunicazione al Prefetto;

le missioni per soccorso, in caso di calamità o disastri o per rinforzare altri corpi, sulla base di appositi piani operativi preventivamente formulati o di accordi intercorsi con le altre amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

TITOLO II ORDINAMENTO E NORME GENERALI

ART. 5 *IL COMANDANTE*

Il Comandante è il responsabile del Corpo e svolge i seguenti compiti:

dirige l'attività del corpo nel rispetto degli indirizzi politico amministrativi impartiti dal Presidente della Provincia;

è responsabile della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e predispone i servizi e le relative modalità di svolgimento;

controlla, anche per il tramite degli ufficiali del corpo, il rispetto degli orari e dei turni di servizio da parte degli appartenenti al Corpo ed il corretto svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;

cura la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli appartenenti al Corpo, proponendo alla Giunta Provinciale idonee iniziative;

cura la stesura degli atti che comportino l'espressione di pareri o l' assunzione di responsabilità di rilevanza verso l'esterno;

cura i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con l'Autorità di Pubblica Sicurezza e con terzi; coordina l'attività del corpo per i servizi di protezione civile;

svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;

controlla e verifica i risultati conseguenti dall'attività del Corpo, relazionando trimestralmente al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Comandante, lo stesso è sostituito dal Vice Comandante.

ART. 6 GLI UFFICIALI

A ciascun Ufficiale è affidata la responsabilità di una delle sezioni di cui al successivo art. 8.

ART. 7SOTTUFFICIALI ED AGENTI

I sottufficiali e gli agenti svolgono le attività di istituto del Corpo nelle zone assegnate e secondo le direttive impartite dal comandante, dal vice comandante e dagli ufficiali.

Nell'ambito territoriale dell'Ente, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, gli agenti rivestono la qualifica di:

pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale;

agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del Titolo III del Codice di procedura penale, se conferita dall'Ente;

agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, se conferita dal Prefetto su richiesta dell'Ente.

ART. 8 ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Per un più funzionale ed efficace esercizio delle competenze, ma fatto salvo il principio della mobilità interna, il Corpo si articola in:

sezione polizia del territorio, che svolge prevalentemente attività di vigilanza per la tutela dell'ambiente, urbanistica e paesaggistica, tutela del patrimonio floro-faunistico e del patrimonio boschivo e di vigilanza sulle attività ittica e venatoria;

sezione polizia stradale, che svolge prevalentemente funzioni di: vigilanza in materia di circolazione stradale e di tutela del patrimonio stradale; vigilanza sulle autolinee di competenza della Provincia; vigilanza sull' attività delle autoscuole, delle officine autorizzate alle revisioni dei veicoli e delle agenzie di consulenza automobilistica;

sezione amministrativa, che svolge prevalentemente attività giuridico-amministrative attinenti il servizio.

Al fine di una più diretta ed efficace azione di vigilanza, il territorio provinciale è suddiviso in tre circondari:

circondario della *collina materana*, comprendente i territori comunali di: Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico e Salandra;

circondario del metapontino, comprendente i territori comunali di: Bernalda, Colobraro,

Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, S. Giorgio Lucano, Scanzano Jonico, Tursi e Valsinni;

circondario della *montagna materana*, comprendente i territori comunali di: Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Craco, Garaguso, Gorgoglione, S. Mauro Forte, Stigliano e Tricarico. Nell'ambito di ciascuno dei circondari del *metapontino* e della *montagna materana* è istituito un Distaccamento del Corpo di Polizia Provinciale, ognuno affidato alla responsabilità di un sottufficiale.

Previa intesa tra il Presidente della Provincia e la competente Autorità Giudiziaria, è istituita una Sezione Giudiziaria del Corpo di Polizia Provinciale presso il Tribunale del Capoluogo, operante alle dipendenze del Comandante del Corpo e secondo le direttive impartite dall'Autorità Giudiziaria, per le materie di propria competenza.

ART. 9 *TIPOLOGIA DEI SERVIZI*

Il personale può essere comandato a svolgere servizi appiedati ovvero a bordo di autoveicoli o altri mezzi di locomozione forniti dalla Provincia.

Il personale può essere adibito a servizi esterni ed interni, diurni e notturni, feriali e festivi. Il servizio viene di norma svolto in pattuglie, ciascuna affidata alla responsabilità dell'agente più alto in grado o, a parità di grado, dell'agente con maggiore anzianità di servizio (capo pattuglia).

ART. 10 *ORARIO DI SERVIZIO*

L'orario di lavoro settimanale è quello stabilito dalle disposizioni di legge e contrattuali e nel rispetto degli eventuali accordi di contrattazione decentrata aziendale.

TITOLO III ACCESSO AL CORPO

ART. 11PARI OPPORTUNITA'

Il presente regolamento recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive dell'Ente per consentire una reale parità tra uomini e donne relativamente all'assunzione ed al trattamento del personale del Corpo di Polizia Provinciale, anche in considerazione dell'ammissione ai servizi di leva del sesso femminile.

TITOLO IV NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 12 DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale sono soggetti alla disciplina generale in materia di pubblico impiego e sono quindi tenuti alla osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti previsti dalla legislazione vigente e dal regolamento generale dell'Ente.

In ragione del proprio status e della particolare natura dei compiti ad essi assegnati, gli appartenenti al Corpo devono agire con serietà e senso di responsabilità e devono inoltre astenersi da

comportamenti ed atteggiamenti che possano arrecare danno o pregiudizio al Corpo ed all'Ente. In particolare, devono:

tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia, sia nei confronti dei cittadini, che dei superiori e dei colleghi, anche al di fuori del servizio;

attenersi ai principi della imparzialità e della riservatezza;

non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;

non denigrare l'Ente ed i suoi appartenenti e rispettare il segreto d'ufficio;

svolgere il servizio di vigilanza avvalendosi degli automezzi e degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia, facendone uso con cura e diligenza;

eseguire gli ordini impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, deve farne rimostranza a chi l'ha impartito spiegandone le ragioni, ma se il comando viene reiterato per iscritto, ha il dovere di eseguirlo, a meno che l'atto non sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

redigere quotidianamente relazioni di servizio su fogli settimanali da consegnare all'ufficiale responsabile della sezione;

partecipare ai corsi di qualificazione e di aggiornamento indetti dall'Ente.

ART. 13DIVIETI ED INCOMPATIBILITA'

Non è consentito all'appartenente al Corpo rivestire cariche politiche all'interno del territorio provinciale, se non previa richiesta di aspettativa per motivi politici o per espletamento di mandato politico, secondo le norme vigenti.

Durante il servizio all'appartenente al Corpo è vietato:

allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, salvo validi motivi e previa tempestiva informazione al superiore;

sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizio;

attendere a cure estranee all'ufficio;

prestarsi anche gratuitamente per la soluzione di esposti e ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio;

effettuare in pubblico rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Ente e partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;

accompagnarsi senza necessità o parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio.

ART. 14 *OBBLIGO ALL' OBBEDIENZA*

L'agente deve eseguire gli ordini impartiti dal comandante e/o dal vice-comandante.

Qualora l'ordine impartito sia ritenuto illegittimo, l'agente lo fa rilevare a chi lo ha impartito. Se l'ordine è ribadito in forma scritta, l'agente è tenuto ad eseguirlo.

L'ordine non va eseguito quando preveda comportamenti in violazione al codice penale. Se sorgono dubbi sull'interpretazione di un ordine e le circostanze impediscano di chiedere delucidazioni a chi lo ha impartito, spetta all'agente più alto in grado o più anziano di servizio decidere in proposito.

ART. 15 *CURA DELLA PERSONA*

L'appartenente al Corpo deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Ente che rappresenta.

ART. 16 SALUTO

Il personale in uniforme rende il saluto nelle forme previste per le forze armate dello Stato.

Il saluto è d'obbligo: verso le istituzioni, verso i superiori gerarchici e verso i cittadini.

Il superiore gerarchico è obbligato a rispondere al saluto.

Il saluto è reso pure ai trasporti funebri in transito.

E' dispensato dal saluto:

il personale che presta servizio di regolazione manuale del traffico;

il personale a bordo di veicoli;

il personale in servizio di scorta al gonfalone o alla bandiera.

Art. 17 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il personale del Corpo è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività del Corpo e le funzioni discendenti dal proprio status giuridico ed è tenuto alla frequenza dei corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale.

I corsi sono proposti dal Comandante della Polizia Provinciale ed approvati dall'esecutivo dell'Ente Al fine di uniformare l'attività di vigilanza e controllo, il Comandante cura la redazione di manuali operativi, prontuari, circolari e raccolte normative per il personale dipendente.

TITOLO V DOTAZIONI

ART. 18 UNIFORME

Durante il servizio gli agenti devono indossare l'uniforme.

La foggia e le caratteristiche dell'uniforme sono quelle riportate nell'Allegato A.

L'uniforme deve essere mantenuta pulita ed in ordine ed indossata con dignità e decoro.

L'uso di abiti borghesi durante il servizio può essere autorizzato dal comandante.

E' vietato apportare modifiche o aggiunte all'uniforme ed indossare l'uniforme, anche parzialmente, fuori dall'orario di servizio, salvo i percorsi per il raggiungimento della propria dimora.

ART. 19TESSERA DI RICONOSCIMENTO E PLACCA

Gli agenti sono muniti di due tessere di servizio: una di riconoscimento vidimata dal Presidente ed una per il servizio di "polizia stradale", conforme al modello di cui all'art. 23 del regolamento di esecuzione del codice della strada (d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 465).

Gli agenti sono altresì muniti di placca di riconoscimento conforme al modello riportato nell'allegato B, applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.

ART. 20 AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le autovetture e gli altri mezzi di trasporto dati in dotazione al Corpo devono essere contrassegnati come indicato nell'allegato C e devono essere equipaggiati con un estintore, una cassetta di pronto soccorso ed una torcia elettrica e devono essere dotati di un dispositivo acustico supplementare di allarme e di un dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu (eventualmente anche di tipo amovibile) come stabilito dall'art. 177 del d. lgs. n. 285/92 per i mezzi adibiti a servizi di polizia..

I mezzi di servizio devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego secondo le disposizioni impartite dal Presidente.

ART. 21 RICETRASMITTENTI

Le pattuglie in servizio devono essere dotate di apparecchi ricetrasmittenti rispondenti a caratteristiche tecniche che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio provinciale, anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.

Gli apparecchi devono essere utilizzati per i soli fini del servizio e con la massima cura.

ART. 22 ARMI E MUNIZIONI

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza è dotato di armamento per lo svolgimento delle proprie funzioni.

I modelli delle armi in dotazione devono essere scelti tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

L'arma di ordinanza è personale e personale è la responsabilità che ne deriva. Essa deve essere detenuta dall'assegnatario in via continuativa - ferma restando la possibilità di depositarla presso le apposite strutture previste dalla normativa vigente – ed all'esclusivo scopo di difesa personale, deve essere inoltre custodita con cura e non può essere mai ceduta o prestata ad altri, a nessun titolo.

Non è consentito l'uso di proiettili espansivi. Non possono essere portate munizioni in quantità superiore al doppio della capacità dell'arma e non più di uno strumento di costrizione, salvo specifiche disposizioni del comandante.

L'arma deve essere comunque depositata presso l'armeria del Corpo quando venga meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza; all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che ciò sia disposto con motivato provvedimento del Prefetto o del comandante o quando l'agente sia oggetto di provvedimento disciplinare.

Gli agenti impiegati in operazioni sanitarie di salvaguardia della fauna possono essere dotati, inoltre, di armi lunghe da sparo lancia siringhe a narcotico, custodite presso l'armeria ed assegnate di volta in volta per specifici interventi.

Le armi in dotazione del Corpo e non assegnate saranno custodite in apposito armadio corazzato (armeria) sito presso la sede del Corpo ed affidate alla custodia di un consegnatario, nel rispetto della vigente normativa in materia.

TITOLO VI

ART. 23 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nelle materie in esso contemplate.

ART. 24 *NORMA TRANSITORIA*

In sede di prima applicazione le esperienze maturate all'interno dell'Amministrazione in compiti connessi ai servizi dell'istituendo Regolamento possono essere utilizzate ai fini della costituzione del Corpo fermo restando lo status ed il profilo professionale posseduto dai dipendenti interessati.

ALLEGATI:

A - UNIFORME;

B – ISCRIZIONI SUI VEICOLI.

ALLEGATO "A"

UNIFORME

1. UNIFORME INVERNALE

GIACCA: tessuto cordellino in pura lana gr. 560 /m, di colore, con: quattro
bottoni tipo oro zigrinati; quattro tasche sovrapposte con piegone a pattina di cui due piccole sul
petto e due grandi alle falde laterali; spacco posteriore; spalline con bordo fermate da
bottone metallico; distintivo di grado sulle spalline; placca metallica con incisione del fregio (o a
rilievo) della Provincia di Matera, con il numero d' identificazione dell'Agente Provinciale;
PANTALONE: confezionato con lo stesso tessuto della giacca, modello classico ad una pence e
fondo senza risvolto;
BERRETTO: confezionato con lo stesso tessuto della giacca e dei pantaloni, completo di soggolo
nero, bottoni dorati e zigrinati e fregio ricamato;
CAMICIA: di colore, confezionata pronta con tessuto di popeline puro cotone,
modello militare, manica lunga;
MAGLIONE: di colore in pura lana (o misto lana) a collo alto;
MAGLIONE: di colore in pura lana pettinata (o misto lana) e scollo a V;
GUANTI: in pelle di colore nero;
ALAMARI: plastificati, asportabili, modello "Roma";
GIACCA A VENTO: di colore, in tessuto "GORETEX" antistrappo a due
strati con lamina in poliestere idrofilo e cuciture termosaldate; interno staccabile; cappuccio a
scomparsa o staccabile; doppia chiusura centrale con cerniera e pattina con velcro e 4 tasche
inferiori, di cui 2 con pattina e chiusura con velcro e 2 verticali scaldamani; tasca inferiore sinistra
con taglio porta pistola; spalline porta tubolari sulle spalle per fregio e gradi; fregio stampato (o
ricamato) lato sinistro con scritta di colore oro "POLIZIA PROVINCIALE";
BERRETTO: tipo Baseball con visiera in tessuto Goretex stesso colore della giacca a vento, con
fregio e scritta "POLIZIA PROVINCIALE" di colore oro;
2. UNIFORME ESTIVA
GIACCA: in tessuto fresco lana 100% gr. 320/330 /ml, con le stesse caratteristiche di quella
invernale;
PANTALONI: stesse caratteristiche di quello invernale e confezionati con lo stesso tessuto
Della giacca;
BERRETTO: come berretto della divisa invernale, confezionato con lo stesso tessuto della giacca e
dei pantaloni estivi;
CAMICIE: di colore mezza manica in tessuto popeline di cotone 100%, con
spalline e pettorina tipo militare e due tasche sul davanti;
MAGLIETTE: di colore modello "polo" manica corta con fregio e scritta (stampata o a
ricamo) "POLIZIA PROVINCIALE" di colore oro;
ALAMARI: asportabili plastificati mod. "ROMA" per camicie; alamari asportabili plastificati
mod. "ROMA" con fregio dell'Ente per giacca;
TUTA MIMETICA: di colore tipo militare, multitasche in cotone idrofilo, spalline
porta tubolari per fregio e gradi, fregio stampato o ricamato sul lato sinistro di colore oro "POLIZIA
PROVINCIALE"

PANTALONE DELLA TUTA MIMETICA: con 4 tasche di cui due sul davanti, due sul retro e due tasconi laterali, con toppe di rinforzo alle ginocchia, passanti larghi alla cintura;

BERRETTO TIPO BASEBALL: con visiera e fregio dell'Ente ricamato sul davanti con scritta oro "Polizia Provinciale";

GILET: multitasche di colore ______, con scritta sulla spalla o ricamo colore oro

"POLIZIA PROVINCIALE" la stessa scritta deve essere riportate sul petto lato sinistro del gilet;

3. ACCESSORI DI VESTIARIO

SCARPE: due paia:

a) nere basse in vera pelle fondo cuoio con stringhe;

b) nere altezza caviglia in vera pelle, intersuola fondo gomma con stringhe;

SCARPONCINI: anfibi impermeabili e traspiranti, esterno in pelle pieno fiore, interno Goretex con cambrelle antimuffa e antisudore, intersuola cuoio, sottopiede anatomico, fondo suola VIBRAM;

STIVALI: in gomma altezza ginocchio;

CALZE: altezza ginocchio filo di scozia;

CALZETTONI: altezza ginocchio in lana;

CINTURONE: uno, in cuoio nero foderato;

FONDINA: ad estrazione rapida di colore nero per Pistola Mod. Cal.

CORREGGIOLO: con moschettone di colore nero;

PORTAMANETTE: in cuoio di colore nero ad estrazione rapida;

PORTACARICATORE per pistola mod. Cal. , di colore nero;

CINTURONE con spallaccio e placca dorata recante il fregio dell'Ente in metallo sovrapposto, completo di fondina chiusa e porta manette chiusa con bottone metallico di colore pero:

completo di fondina chiusa e porta manette chiuso con bottone metallico di colore nero;

CINTURONE poliprolenico di colore_____ con placca recante il fregio dell'Ente in metallo sovrapposto, completo di fondina, porta manette e porta caricatore dello stesso tessuto;

COPRIBERRETTO in plastica trasparente antipioggia;

MANETTE in acciaio con chiave;

ALAMARI tipo Ufficiale ricamati tinta oro;

TUBOLARI PORTA GRADO per spalline di camicia e giacca;

CANOTTA con scritte fluorescenti di coloro oro su fondo verde per servizi notturni e di Polizia Stradale;

PLACCHE METALLICHE con fregio dell'Ente e scritta "Polizia Provinciale" applicate su fodero cuoio di colore nero con spazio per inserire la tessera di riconoscimento, per i servizi in borghese;

BINOCOLO avente ingrandimenti non inferiori a 7x42;

VISORE NOTTURNO di 3[^] generazione;

4. DIVISE DI RAPPRESENTANZA ESTIVA ED INVERNALE

GIACCA: modello doppiopetto 6 bottoni tipo oro zigrinati, quattro tasche sovrapposte con piegone e pattina di cui due piccole sul petto e due grandi alla falde laterali, spacco posteriore, spalline con bordo fermate da bottone metallico, distintivo di grado sulle spalline;

PANTALONE: confezionati con lo stesso tessuto della giacca, modello classico con pinces, quattro tasche, senza risvolto, passanti larghi per cinturone;

CAMICIA: manica lunga, in tessuto popeline di cotone 100%;

CRAVATTA: in pura seta con stampato il fregio dell'Ente;

BERRETTO: stesso colore e tessuto della giacca, con visiera, fregio ricamato di colore oro, soggolo dorato, forma e modello "Ufficiale";

CAPPOTTO o MANTELLA "grande uniforme";

CINTURONE: con placca recante il fregio dell'Ente, modello rappresentanza;

GUANTI IN PELLE di colore nero;

GUANTI IN COTONE di colore bianco;

ALAMARI PER GIACCA modello "Roma", ricamati su tessuto in filo colore oro;

ALAMARI PER CAMICIA modello "Roma", plastificati asportabili;

TUBOLARI PER CAMICIA: da applicare sulle spalline, riportanti il fregio del-l'Ente;

SCARPE: in vera pelle di colore nero, basse con stringhe:

CORDONE in colore oro, con puntale metallico, modello "grande uniforme";

CINTURONE PORTA GONFALONE in cuoio di colore bianco;

ALLEGATO "B"

ISCRIZIONI SUI VEICOLI

5. EQUIPAGGIAMENTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Scritte sulle fiancate laterali di colore bianco fluorescente:

Scritta su lunotto posteriore di colore bianco fluorescente;

Numero d'identificazione dell'automezzo posto al lato posteriore sinistro;

Lampeggiante montato su barra;

Lampada ricaricabile da almeno 1.000.000 di candele;

Cassetta di pronto soccorso con le certificazioni di legge;

Cavo traino;

Cavi accumulatore:

Piccolo verricello manuale;

Pala chiudile;

Borsone porta equipaggiamento a doppio fondo di cui uno rigido a cerniera, di colore verde con scritta colore oro "Polizia Provinciale".

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Le divise estive ed invernali saranno rinnovate ogni due anni;

La Giacca a Vento in Goretex sarà rinnovata ogni 4 anni;

Le Divise "grande uniforme", sia estive che invernali, saranno rinnovate ogni 5 anni.